

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2095-A)

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI 7^a E 10^a RIUNITE

(7^a - Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

(10^a - Industria, commercio, turismo)

(RELATORE VALITUTTI)

Comunicata alla Presidenza il 22 gennaio 1987

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, concernente ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro per il Coordinamento delle Iniziative per la Ricerca Scientifica e Tecnologica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1986

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge concerne la conversione del decreto-legge n. 867 del 1986, riguardante l'ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria.

In proposito è il caso di ricordare che la legge 17 febbraio 1982, n. 46 (« Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale »), pur nel complessivo quadro di riferimento normativo (legge n. 1089 del 1968, legge n. 652 del 1974; legge n. 675 del 1977) non prese in considerazione il versante delle collaborazioni internazionali ricadenti nell'ambito dei settori da essa regolati.

Anche in relazione a ciò, è stata prevista nella legge finanziaria per il 1987, un apposito accantonamento di fondo speciale (tabella C, Ministero del tesoro), la cui finalizzazione reca la riduzione « Riforma della legge n. 46 del 1982 e partecipazione a programmi internazionali di ricerca e innovazione », con importi, per il triennio 1987-1989, rispettivamente di 100, 200 e 300 miliardi. Conseguentemente, il Governo ha provveduto ad approvare un disegno di legge che, recependo e rielaborando l'iniziativa — poi ritirata — espressa dall'atto Camera n. 4038, definito « atto connesso alla legge finanziaria », reca: « Modifiche alla legge n. 46 del 1982 e partecipazione a programmi internazionali e comunitari di ricerca applicata » e dal quale, in considerazione dell'urgenza, è stato poi estrapolato il decreto-legge n. 867, di cui è all'esame la conversione.

Il provvedimento costituisce, in particolare, lo strumento normativo, di sostegno alle collaborazioni multilaterali che stanno maturando nelle sedi internazionali, in mancanza del quale il mondo industriale italiano potrebbe partecipare solo per parti non impegnative e qualificanti o potrebbe addirittura

essere escluso da progetti di altissima qualificazione tecnologica.

Nell'ultimo anno, da quando, cioè, dapprima ideativamente a Parigi ed operativamente ad Hannover, e successivamente a Londra e a Stoccolma si è andata consolidando, anche con l'approvazione di un centinaio di progetti di ricerca, l'iniziativa EUREKA (Azione europea di cooperazione nel settore della ricerca e dello sviluppo), il sostegno italiano all'iniziativa è stato assai determinato sul piano politico ed è stato accompagnato da proposte operative e legislative, quale da ultimo la recente approvazione della legge 11 ottobre 1986, n. 676, recante « Partecipazione dell'Italia alle attività organizzative riguardanti il programma EUREKA ».

Anche i contatti con le industrie italiane interessate sono stati vari e proficui. È appena il caso di ricordare che la buona dimensione dei progetti a partecipazione italiana altamente qualificata, rispetto alle iniziative consimili relative ad altri Paesi (Francia 68 per cento; Inghilterra 38,9 per cento; Germania 29,1 per cento; Italia 25 per cento), testimonia l'impegno del Governo a garantire alle industrie italiane, in forma e misura concordate tra i Governi interessati, l'intervento pubblico per la ricerca, ottenuto a parità di condizioni coi *partners* degli altri Paesi impegnati in detti progetti.

Passando in rassegna le singole disposizioni del decreto-legge, si rileva che l'articolo di apertura individua il versante internazionale dell'intervento, richiamando la legislazione vigente quanto ai soggetti, alla attività di ricerca e alle forme di sostegno finanziario, e prevede che il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica riservi annualmente al fine specifico una quota non superiore al 10 per cento delle disponibilità complessive del Fondo istituito dalla citata legge n. 46.

Rispetto al testo governativo, gli emendamenti proposti dalle Commissioni riunite

7^a e 10^a evidenziano lo scopo esclusivamente pacifico delle iniziative di collaborazione, che sono state approvate nelle competenti sedi internazionali e comunitarie, nel settore della ricerca applicata.

Il rilievo della destinazione pacifica della cooperazione appare particolarmente significativo e si inquadra nello spirito delle iniziative internazionali che il nostro Paese intende perseguire e promuovere.

Il successivo articolo, rispetto alle formalità contemplate, in via generale, dall'articolo 7 della legge n. 46, assegna al Ministro il compito di ammettere i soggetti interessati al beneficio alle varie forme di sostegno, avvalendosi del parere di una commissione tecnico-consultiva.

L'accelerazione della procedura, evidenziata dal termine di tre mesi entro il quale essa deve compiersi (art. 2, ultimo comma), rispetto a quella ordinaria (il citato art. 7 della legge n. 46), è giustificata dalla riconosciuta validità complessiva del progetto, di rilevanza internazionale, che ha trovato già adeguata ponderazione nelle sedi pertinenti; sicchè, compito principale, anche se non esclusivo, della commissione è di fornire al Ministro il quadro di armonizzazione dell'intervento italiano nel più complessivo assetto internazionale del sistema partecipativo.

Al riguardo si è ritenuto di proporre una più proficua composizione della citata commissione, unendo alle componenti rappresentative delle Amministrazioni interessate, (Ricerca scientifica, Affari esteri, Industria e Partecipazioni statali), la elevata profes-

sionalità tecnica, fornita da tre esperti della specifica materia.

Per contro, rispetto all'impostazione originaria, si propone che l'IMI assicuri il proprio apporto esclusivamente attraverso un parere economico-finanziario sui progetti proposti dai soggetti italiani partecipanti.

Si è voluta sottolineare, poi, con un apposito emendamento, l'esigenza che — comunque — i finanziamenti pubblici di sostegno assicurati a favore di ciascun progetto non possano superare, nel loro complesso, il livello di armonizzazione stabilito nella sede internazionale o comunitaria. Questa integrazione si è resa necessaria anche in conseguenza della proposta di soppressione del comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge, nel quale venivano richiamate le disposizioni di cui all'articolo 6 della più volte citata legge n. 46, essendosene ritenuto superfluo il richiamo.

Nell'ambito dei poteri di controllo propri del Ministro per la ricerca sul settore in argomento è apparso, infine, opportuno proporre che il medesimo riferisca annualmente al Parlamento sulla partecipazione italiana alla iniziativa.

Propongo, pertanto, di approvare la conversione del decreto-legge all'esame e di accogliere gli emendamenti proposti dalle Commissioni riunite, che hanno la finalità di rendere ancora più valida la normativa volta ad agevolare finanziariamente la partecipazione delle imprese italiane ai progetti dell'EUREKA.

VALITUTTI, *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore Noci)

14 gennaio 1987

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITA EUROPEE

(Estensore PETRILLI)

15 gennaio 1987

Il decreto-legge di cui si esamina il disegno di legge di conversione prevede di riservare una quota del « Fondo speciale per la ricerca applicata » ai progetti facenti capo a programmi di ricerca internazionali e comunitari, e stabilisce per tali progetti una rapida procedura per la erogazione degli incentivi: concorre, pertanto (in attesa della predisposizione della normativa prevista dalla legge finanziaria per il 1987, che ha previsto specifici finanziamenti per il triennio 1987-89 per la partecipazione a programmi internazionali di ricerca ed innovazione) a colmare un vuoto legislativo che impediva

la messa in atto di un valido sostegno governativo all'intervento di imprese italiane nelle collaborazioni industriali internazionali.

La Giunta, peraltro, invita le Commissioni di merito a voler considerare escluse dal provvedimento quelle attività industriali che abbiano, direttamente o indirettamente, finalità di carattere militare.

La Giunta esprime, pertanto, parere favorevole sul provvedimento che consentirà, in particolare, una più efficace partecipazione italiana al progetto EUREKA recentemente rilanciato dalla Conferenza internazionale di Stoccolma.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Al comma 1, dopo le parole: « nel settore della ricerca applicata » inserire le altre: « con finalità esclusivamente pacifiche ».

Al comma 1, dopo le parole: « approvate nelle sedi competenti » inserire le altre: « internazionali e comunitarie ».

Sopprimere il comma 3.

Art. 2.

Al comma 1, sostituire le parole dopo quelle: « apposita commissione tecnico-consulativa nominata » sino al termine del comma con le altre:

« dal Ministro medesimo e composta da un suo rappresentante, da un rappresentante del Ministro degli affari esteri, da un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e da un rappresentante del Ministro delle partecipazioni statali, nonché, di volta in volta, da tre esperti di elevata qualificazione professionale nella materia oggetto del progetto ».

Al comma 2, dopo le parole: « La commissione di cui al comma 1 », inserire le altre: « , acquisito il parere di competenza da parte dell'Istituto Mobiliare Italiano (IMI), ».

Al comma 2, dopo le parole: « altri strumenti di incentivazione pubblica della ricerca », inserire l'altra: « applicata ».

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma 3:

« 3. In ogni caso i finanziamenti pubblici di sostegno comunque assicurati a favore di ciascun progetto non possono superare, nel loro complesso, il livello di armonizzazione previsto dal comma 2 ».

Al comma 3, sostituire le parole dopo quelle: « scientifica e tecnologica » sino al termine del comma, con le altre: « verifica l'andamento della partecipazione italiana all'iniziativa, riferendone annualmente al Parlamento ».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, concernente ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 16 dicembre 1986.

Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di approntare strumenti di incentivazione per la ricerca industriale nel campo della cooperazione tecnologica internazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

Il seguente decreto:

Art. 1.

1. Per consentire, nell'interesse dello sviluppo tecnologico nazionale, la partecipazione dei soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché di quelli previsti dall'articolo 14, quinto comma, e di quelli operanti nel settore di cui all'articolo 18, quarto comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, ad iniziative di cooperazione internazionali e comunitarie nel settore della ricerca applicata, già approvate nelle sedi competenti, sono estesi, a favore dei medesimi soggetti, gli interventi nelle forme e nei limiti previsti dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito delle attività indicate nel secondo comma, punto 1, dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

2. Per le finalità del comma 1, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sulla base degli indirizzi generali sulla ricerca applicata determinati dal CIPI, riserva annualmente una quota, non superiore al 10 per cento, delle disponibilità complessive del « Fondo speciale per la ricerca applicata ».

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Art. 2.

1. La scelta della forma e la misura del finanziamento a sostegno delle partecipazioni di cui all'articolo 1 sono disposte, dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sulla base delle motivazioni dell'approvazione del progetto nella competente sede e del parere, in relazione alla domanda di ammissione, di un'apposita commissione tecnico-consultiva nominata, di volta in volta, dal Ministro medesimo e composta da un massimo di cinque esperti di elevata qualificazione professionale, di cui uno designato dal Ministro degli affari esteri, uno dall'Istituto mobiliare italiano (IMI) ed i restanti dallo stesso Ministro.

2. La commissione di cui al comma 1 trasmette al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica una relazione che indica il giudizio globale di rispondenza e gli interventi di sostegno comunque assicurati alla parte italiana del progetto dagli altri strumenti di incentivazione pubblica della ricerca, per la loro effettiva armonizzazione, nella forma e nell'entità, con quelli riservati, dalla CEE o dalle rispettive autorità governative, ai partecipanti degli altri Paesi interessati allo stesso progetto.

3. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica prevede le formalità di controllo sulla partecipazione italiana all'iniziativa.

4. La stipulazione della convenzione da parte dell'IMI con il beneficiario deve aver luogo entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1986.

COSSIGA

CRAXI — GRANELLI

Visto, il *Guardasigilli*: ROGNONI